



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 5 DEL 24-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - ART. 3 COMMA 55 LEGGE 244/2007, ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

FORTI GIUSEPPE	P	TRONELLI MARCELLO	P
CONCETTI GIORGIO	P	CALAMITA VANIA	P
BIANCUCCI LUCIANA	P	GENNARI FRANCO	P
PISTOLESI LARA	P	PERNIA HERNANDEZ CARMEN VANESSA	A
LICINI LUCIA	A	GISMONDI FRANCESCO	A
ACHILLI MATTEO	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Partecipa alla seduta in qualità di assessore esterno, il Sig.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE NORI MIRKO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente FORTI GIUSEPPE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, accertata e proclamata dal Presidente;

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, per i motivi indicati nell'allegato documento istruttorio al quale espressamente si rinvia, il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2021, così come previsto dall'articolo 3, comma 55 della legge n. 244/2007 e successive modificazioni che potrà riguardare i seguenti servizi e materie:

- incarico di collaborazione occasionale per il supporto in materia di contabilità finanziaria; periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, per un importo pari ad € 3.500,00 (stanziamento previsto al cap. 42) oltre all'irap a carico dell'Ente pari ad € 297,50 (stanziamento previsto al cap.46).

Di dare atto che l'affidamento di tale incarico potrà avvenire nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2021 – 2023, annualità 2021, per lo specifico intervento.

Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.

Con successivi voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste al fine di dare attuazione a quanto previsto negli strumenti di programmazione finanziaria e adottare i conseguenti atti di gestione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 412/1991;
D. Lgs. n. 267/2000;
D. Lgs. n. 165/2001;
Legge n. 266/2005;
D. L. n. 223/2006;
Legge n. 244/2007;
D. L. n. 78/2010.

MOTIVAZIONE

La legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007), all'articolo 3, comma 55, dispone che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Per esigenze di contenimento della spesa pubblica è opportuno conferire tali incarichi esclusivamente per esigenze alle quali non si può far fronte con proprio personale e per progetti determinati.

Tali incarichi rappresentano, pertanto, una modalità di reperimento di personale specialistico, all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli articoli 2222-2229 e seguenti del codice civile, che non si configura, quindi, come attivazione di rapporti di lavoro subordinato.

Le prestazioni professionali di studio, ricerca, consulenza, sono da utilizzarsi in compiti complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e, come tali, sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici o di obiettivi specialistici dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi.

La Corte dei Conti- Sezioni riunite in sede di controllo- adunanza del 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato, tra le altre cose, le differenze tra le categorie di incarico di cui si sta trattando evidenziando quanto segue:

1. gli incarichi di studio che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
2. gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
3. le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ed esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera

intellettuale, regolato dagli articoli 2229-2238 del codice civile. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

Per quanto riguarda la disciplina dei predetti incarichi l'articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'articolo 3, comma 76 della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), precisa che l'affidamento può avvenire solo a soggetti in possesso di "particolare e comprovata specializzazione universitaria".

Sempre l'articolo 3, comma 18, della citata legge finanziaria 2008 stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino obbligatoriamente, sul proprio sito istituzionale, il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico, il compenso stabilito, dando atto che l'efficacia degli incarichi stessi decorre dalla data della predetta pubblicazione. Nel caso in cui sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

L'articolo 24 della Legge n. 412/1991 che prevedeva l'obbligo dell'invio semestrale degli elenchi degli incarichi attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni, continua a trovare piena applicazione.

L'articolo 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze, superiori a 5.000,00 euro, per consentire l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Il D.L. n. 223/2006, all'articolo 32, comma 6-bis disponeva, testualmente: “...Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione...”.

Si rende necessario demandare ad apposita disciplina l'individuazione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i responsabili dei servizi nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.

Inoltre, i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004, n. 21 del 21 dicembre 2006, n. 2 del 11.03.2008, nonché dall'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatasi più volte sulla materia, potranno consentire, ai dirigenti, una gestione comune e i relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori/delle collaboratrici.

Nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 42, comma 2 e dell'articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

La disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, con la fissazione di:

- limiti;
- criteri;
- modalità di affidamento;
- limite massimo di spesa annua.

Compete, invece, a questo organo consiliare, approvare un apposito programma, per l'anno 2021, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza.

I programmi e i progetti generali dell'ente trovano il loro fondamento primario nel Programma di mandato del Sindaco e sono stabiliti, annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

È possibile ricorrere ad un esperto esterno all'ente, in possesso di “particolare comprovata specializzazione universitaria, per gli ambiti riportati nel dispositivo.

L'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha previsto:

“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e

consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2011 del 14/3/2011 ha chiarito che la spesa annua oggetto di riduzione è quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Detta spesa, a decorrere dal 2011, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Con Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, è stato chiarito che per spesa "sostenuta" occorre intendere quella "impegnata".

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.

In particolare, "per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno."

Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;

Vista la Legge n. 244/2007;

Visto il Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, in particolare l'art. 46 comma 1 e 3;

Visto il codice civile;

Viste, in particolare, le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004 n. 4, 21 dicembre 2006 n. 21 11 marzo 2008 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, per i motivi indicati nell'allegato documento istruttorio al quale espressamente si rinvia, il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2021, così come previsto dall'articolo 3, comma 55 della legge n. 244/2007 e successive modificazioni che potrà riguardare i seguenti servizi e materie:

- **incarico di collaborazione occasionale per il supporto in materia di contabilità finanziaria;**
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
importo.€ 3.500,00 (stanziamento previsto al cap. 42) oltre all'irap a carico dell'Ente pari ad 297,50 (stanziamento previsto al cap.46).

Di dare atto che l'affidamento di tale incarico potrà avvenire nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2021 – 2023, annualità 2021, per lo specifico intervento.

Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 02-03-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 02-03-2021

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRKO NORI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 14-04-2021 al 29-04-2021.

Li, 14-04-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-03-2021 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 14-04-2021

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

